

# Indicazioni aggiuntive per il contrasto ed il contenimento del virus SARS-CoV-2 e del contagio da COVID-19

Con la presente si sottolineano alcuni punti rilevanti presenti nel nuovo DPCM del 10 aprile 2020 e nella correlata ordinanza della regione Emilia Romagna del 11 aprile 2020, riguardanti le nuove misure di gestione dell'emergenza sanitaria derivante dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

Ancora una volta si vuole perciò portare fortemente l'attenzione sull'emergenza sanitaria e sull'alto livello di rischio, che caratterizzano la situazione odierna sia in ambito lavorativo che in ambito civile.

## 1. DPCM 10 aprile 2020

- **Articolo 1, comma 1, lettere:**

**x)** l'accesso dei parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture residenziali per anziani eccetera... è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni d'infezione;

**z)** sono sospese le attività di commercio al dettaglio, **fatto salvo per quelle indicate nell'allegato 1**, purché sia consentito l'accesso in maniera contingentata **applicando le norme di buone prassi igieniche di cui all'allegato 4**, evitando l'assembramento e limitando la presenza di persone al minimo possibile;

**aa)** sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **resta consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio**, rispettando le norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto;

**cc)** sono sospese le attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) **fatto salvo quelle riportate nell'allegato 2;**

**dd)** gli esercizi commerciali non sospesi sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. **Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;**

**hh)** si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo e di ferie;

**ii)** in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- Sia attuato al massimo l'utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o a distanza;
- Siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti, nonché gli altri strumenti previsti nella contrattazione collettiva;
- Siano assunti i protocolli di controllo anti contagio e, dove non fosse possibile rispettare la distanza di 1 metro, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

- **Articolo 2, commi:**

**1** sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali **ad eccezione di quelle indicate all'allegato 3;**

**2** le attività sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire in modalità a distanza o lavoro agile;

**10** **le imprese le cui attività non sono sospese, rispettano i contenuti del protocollo condiviso del 14/03/2020 tra governo e parti sociali;**

**11 e 12** le imprese sospese completano le attività necessarie alla sospensione, tra cui la spedizione di merce in giacenza **entro il termine di TRE GIORNI**, dall'azione del decreto. Analogamente, tali imprese possono, dopo comunicazione al Prefetto, accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività **conservative** e di **manutenzione, gestione dei pagamenti** nonché **attività di pulizia e sanificazione**. È altresì permessa, previa comunicazione al prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione di beni e forniture.
- **Articolo 4, comma 3:**

Chiunque faccia ingresso in Italia, anche se persona asintomatica, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione ASL competente nel territorio e sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ed all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora precedentemente comunicata. In caso di insorgenza di sintomi, è tenuto a segnalare la situazione tempestivamente all'autorità sanitaria per mezzo dei numeri telefonici dedicati.
- **Articolo 8, comma 3:**

**Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive delle Regioni** anche d'intesa con il Ministero della Salute, relative alle specifiche aree del territorio regionale.

## 2. ORDINANZA Regione Emilia-Romagna 11/04/2020

- **Articolo 1, lettera d):**

le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
- **Articolo 3, lettera a) territori nelle province di Rimini e Piacenza e nel capoluogo del comune di Medicina e nella frazione Ganzanigo:**

ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPCM 10 aprile 2020 le misure restrittive dettate dall'ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020, sono prorogate al 3 maggio ivi compresa la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati.

Rimane conseguentemente valido quanto precedentemente indicato:

- a) Sono sospese tutte le attività industriali e commerciali, **ad eccezione di quelle riportanti il codice ATECO specificato.**

Si sottolinea che, la coppia di numeri iniziali del codice ATECO, fa riferimento al macrosettore di appartenenza, ad esempio: 01 agricoltura e produzione prodotti animali.

**Tutte le attività che fanno parte del gruppo espresso dalla prima coppia numerica, possono rimanere in attività.**

Invece, se è presente non solo il codice generico di macrosettore (prime 2 cifre), ma anche un codice specifico, contenete un'altra coppia di numeri (4 cifre) o due coppie di numeri (6 cifre), allora **è ammessa l'attività solo del codice ATECO specifico.**

Esempi:

- o **ATECO 03:** possono rimanere in attività **tutte le aziende riportanti** in visura camerale, come attività principale, **un codice che inizi con 03.**
- o **ATECO 13.95:** possono rimanere in attività, **solo le aziende riportanti** in visura camerale come attività principale **il codice specifico**, non tutte quelle del gruppo 13.
- o **ATECO 23.19.10:** possono rimanere in attività, **solo le aziende riportanti** in visura camerale come attività principale **il codice specifico**, non tutte quelle del gruppo 23.

- b) **È vietato a tutte le persone fisiche di spostarsi con qualunque mezzo pubblico o privato, in un comune diverso da quello in cui si trova**, se non per comprovate esigenze lavorative, motivazioni di assoluta urgenza e per motivi di salute.

Si specifica **l'impossibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza.**

- c) **Tutte le realtà sopresse, possono continuare** la propria attività **se possibile effettuare lavoro a distanza/agile** (smart working).
- d) **Possono rimanere aperte**, tutte quelle **realità la cui produzione assicura la continuità delle filiere a cui è concesso rimanere attive**, previa comunicazione al Prefetto di provincia.
- e) Sono consentite le attività di pubblica utilità, ma rimangono chiusi musei, scuole, luoghi di cultura come precedentemente emanato.
- f) **Restano consentite le attività atte a fronteggiare l'emergenza**, come produzione, trasporto e consegna farmaci, tecnologia sanitaria, DM, prodotti agricoli e alimentari.
- g) **Sono permesse le attività a ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto di provincia.
- h) **Le imprese non sospese devono rispettare quanto indicato dal protocollo di regolamentazione** per il contrasto e contenimento del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro **del 14/03/2020** condiviso tra Governo e parti sociali.

**Quanto di cui sopra, si attua dal 14/04/2020 fino al 03/05/2020, su tutto il territorio nazionale.**

Proseguendo come sopra, per i seguenti punti si indicano alcune ulteriori prescrizioni:

- i) Le **attività delle agenzie interinali** (ATECO 78.2) sono **ammesse solo** ed esclusivamente nei limiti di **attivazione lavoro per le realtà operanti all'interno dei settori consentiti** (allegati 1, 2 e 3);
- j) Le attività dei **call center** (ATECO 82.20.00) sono ammesse solo ed esclusivamente in modalità "call center **in entrata** (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" **per le realtà operanti all'interno dei settori consentiti** (allegato 3);
- k) le "**attività e altri servizi di sostegno alle imprese**" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività **relativa alle consegne a domicilio di prodotti**.

## Sanzioni

In base al **D.L. n.19 del 25/03/2020, articolo 4:**

**COMMA 1:** si comunica che il mancato rispetto di quanto individuato dalle disposizioni governative è punibile, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzione amministrativa da EURO 400 a EURO 3.000 e non verranno applicate le sanzioni contravvenzionali previste dall'art.650 C.P.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo.

**COMMA 2:** nei casi riportati dalle lettere i), m), p), u), v), z) ed aa) si applica anche la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni come misura accessoria.

**COMMA 4:** ove ritenuto necessario dopo l'accertamento della violazione, per impedire la reiterazione, l'autorità può imporre una chiusura provvisoria non superiore ai 5 giorni. Tale disposizione non è comunque conteggiata nella corrispondente misura se effettivamente erogata come da comma 2.

**COMMA 5:** in caso di reiterata violazione della stessa disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.

**COMMI 6-7:** la violazione della misura di cui all'art.1, co.2, let.e) "**divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus**" è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da EURO 500 ad EURO 5.000".

## ALLEGATO 1 – Commercio al dettaglio

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

## ALLEGATO 2 – Servizi alla persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

## ALLEGATO 3 – Codici ATECO attività NON SOSPESE

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetriere per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)

35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione
	automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali



## ALLEGATO 4 – Misure igienico-sanitarie

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
- b) supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
- c) mani;
- d) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- e) evitare abbracci e strette di mano;
- f) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- g) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
- h) con le secrezioni respiratorie);
- i) f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- j) g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- k) h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- l) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- m) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

## ALLEGATO 5 – Misure per gli esercizi commerciali

- 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
- 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
- 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

## Elementi interpretativi del Ministero della Salute in merito al D.L. 17/03/2020 n.18 artt. 15 - 16 riguardo DPI e DM

Nel presente contesto emergenziale, viene chiarito come la procedura ordinaria di approvazione delle mascherine chirurgiche in quanto dispositivi medici (DM), non sia soggette ad autorizzazione ministeriale né a valutazione di conformità (eccetto per quelle sterili).

Il fabbricante deve:

- **Garantire la conformità tecnica del DM (sicurezza ed efficacia) e la dichiarazione di conformità CE sotto sua esclusiva responsabilità;**
- **Effettuare notifica del DM alla banca dati del Mds prima di immettere il dispositivo medico sul mercato.**

### Art.15 D.L. 17/03/2020 n.18

“È consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti disposizioni”

- **DM: invio a ISS** autocertificazione, sotto propria responsabilità, attestante caratteristiche tecniche e dichiarazione del rispetto dei requisiti di sicurezza. Inoltre, trasmettono tutti gli elementi utili alla validazione di ciò.
- **DPI: invio a INAIL** autocertificazione, sotto propria responsabilità, attestante caratteristiche tecniche e dichiarazione del rispetto dei requisiti di sicurezza. Inoltre, trasmettono tutti gli elementi utili alla validazione di ciò.

L'ISS e l'INAIL, in 3 giorni dalla ricezione, si pronunciano in merito alla rispondenza alla normativa.

### Art.16 D.L. 17/03/2020 n.18

I lavoratori interessati dall'accordo di regolamentazione per le misure di contenimento del contagio, siglato tra Governo e parti sociali, che sono "oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro" **possono far uso di mascherine facciali allo scopo precauzionale contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute.**





**Sono autorizzati inoltre all'impiego di mascherine prive di marchio CE prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, solo fino al termine dello stato dichiarato di emergenza.**

Sono altresì autorizzati **all'uso precauzionale di mascherine che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.**

**Quanto di cui sopra, È VIETATO agli operatori sanitari ed a tutte le altre categorie di lavoratori per le quali è già prescritto l'uso di DPI specifici per la loro salute e sicurezza.**

## Indicazioni per il controllo e la prevenzione della trasmissione del virus SARS-CoV-2 "Coronavirus"

La infezione COVID-19 si trasmette nella maggior parte dei casi attraverso **contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione a goccioline ("droplets") emesse con la tosse o gli starnuti**. Si può anche trasmettere per **contatto diretto o indiretto con le secrezioni**, ad esempio attraverso le mani contaminate (non ancora lavate) che toccano bocca, naso o occhi. La **trasmissione per via aerea (cioè a distanza superiore ad un metro), non è considerata la via principale di trasmissione** e le misure in questo senso sono a scopo cautelativo.

Meccanismo di trasmissione	Come avviene la trasmissione	Altri patogeni con uguale via trasmissione
<p><b>1. Contatto diretto</b></p>  <p><b>2. Contatto indiretto</b></p> 	<p>1. Trasferimento di microrganismi per contatto diretto con una persona infetta e colonizzata (stretta di mano, attività sanitarie con contatto diretto)</p> <p>2. Trasferimento di microrganismi per il contatto indiretto con oggetti inanimati (contatto con strumenti contaminati, superfici, oggetti...)</p>	Virus respiratori influenzali, varicella.
<p><b>3. Goccioline di liquidi organici come saliva (droplets)</b></p> 	<p>3. Trasmissione attraverso goccioline grandi (<math>\geq 5\mu\text{m}</math> di diametro) generate dal tratto respiratorio del paziente fonte attraverso la tosse, starnuti o durante procedure sanitarie particolari come la broncoscopia. Queste goccioline vengono espulse a distanze brevi (<b>&lt; 1 metro</b>)* e si depositano sulle mucose nasali od orali del nuovo ospite. Non rimangono sospese nell'aria.</p>	Virus respiratori, quali influenza, parainfluenza, rinovirus che sopravvivono nell'ambiente e possono essere trasmessi anche per contatto con le superfici e le mani
<p><b>4. Via aerea</b></p> 	<p>4. Disseminazione di microrganismi per aerosolizzazione. I microrganismi sono contenuti in piccole particelle che derivano dall'essiccamento dei droplets più grandi, oppure in particelle di polvere che contengono esfoliazioni cutanee. Rimangono disperse nelle correnti aeree per lunghi periodi di tempo e possono essere trasmesse a distanza</p>	Tubercolosi, varicella, herpes zoster, morbillo.

\*La distanza di 1 metro è quella considerata come area di sicurezza per le malattie infettive a trasmissione respiratoria.

Si consiglia comunque di prestare particolare attenzione alla provenienza o transito nelle aree precedentemente indicate come ad alto rischio, poiché presentano il numero di casi preponderante nel territorio nazionale, ossia: Regione Lombardia e province di Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

## Numeri Utili

NUMERO VERDE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA		800 033 033
Numero Verde AUSL Sanità Pubblica	PIACENZA	0523 317979
	PARMA	0521 396436
	REGGIO EMILIA	0522 339000
	MODENA	059 3963663
	BOLOGNA	051 6224165
	IMOLA	0542 604959
	FERRARA	800 550 355
	RAVENNA	0544 286671
	FORLÌ	0543 733585
	CESENA	0547 352079
	RIMINI	0541 707290

Per i residenti o lavoratori di altre regioni, si raccomanda **di far riferimento al sito della regione di competenza in cui si trovano**, dove potranno reperire facilmente i contatti necessari.

## Accordo Regione Emilia-Romagna per uso cassa integrazione

Si vuole sottolineare l'attivazione da parte della Regione E-R dell'accordo per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art.17 del D.L. n.9/2020, ai fini di ridurre gli effetti negativi per lavoratori e datori di lavoro conseguenti alle ordinanze emanate dal ministero della salute in merito ai provvedimenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Maggiori informazioni presso i consulenti del lavoro e consultando il sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna.

<http://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020>

## Circolare buone prassi di comportamento per la prevenzione delle malattie infettive

Facendo seguito alle circolari ministeriali n.1997 del 22/01/2020 e n.2302 del 27/02/2020, si riporta un breve riassunto di quanto indicato come misure di prevenzione e protezione per il controllo delle infezioni trasmesse per via aerea, droplets (goccioline sospese in aria) e contatto negli ambienti non sanitari.

	<b>Pulizia delle superfici</b>	<b>Igiene personale</b>
<b>AMBIENTI NON SANITARI</b>	<p>Si raccomanda la pulizia e disinfezione degli ambienti e di tutte le superfici di contatto a rischio come bagni, spogliatoi, mense ed in generale i luoghi in cui è possibile l'assembramento di personale.</p> <p>Successivamente alla pulizia con detergenti comuni, al fine di garantire un buon grado di disinfezione, devono essere impiegati prodotti a base di cloro 1% (candeggina). Per le superfici che non possono entrare in contatto con il cloro, causa danneggiamento, devono essere impiegati prodotti a base di alcool minimo 70%.</p> <p>Assicurare la ventilazione dei locali durante l'utilizzo dei prodotti da pulizia e disinfezione ed impiegare DPI quali mascherina FFP2, guanti monouso ed indumenti a perdere.</p> <p>Si raccomanda un'attenta pulizia delle superfici a maggior rischio di contatto come, porte, maniglie, finestre e muri.</p> <p>Lavare gli indumenti frequentemente, in lavatrice ad alta temperatura (se possibile) o con un disinfettante specifico.</p>	<p>L'igiene delle mani ed in generale le buone prassi di igiene personale sono il primo metodo di prevenzione dalle infezioni trasmissibili tramite via aerea, droplets (goccioline) e contatto con oggetti/superfici potenzialmente contaminate.</p> <p>Lavarsi sempre le mani con acqua e sapone se disponibili, ricordandosi di massaggiare la soluzione acqua/sapone per almeno 1 minuto, avendo cura di togliere monili e di pulire con attenzione particolare le unghie.</p> <p>Se ciò non è possibile, dotarsi di dispenser erogatori di soluzione alcoolica e procedere con il frizionamento alcoolico di disinfezione.</p> <p>È strettamente indicato di non stare nelle vicinanze di soggetti affetti da infezioni del sistema respiratorio acute.</p> <p>Utilizzare fazzoletti monouso da gettare dopo l'utilizzo.</p> <p>Non starnutire o tossire nelle mani, ma nell'incavo del braccio (gomito).</p> <p>Cercare di mantenersi ad una certa distanza (minimo 1 metro) dai propri interlocutori, soprattutto se tossisco/starnutiscono o se hanno febbre.</p>

## Laboratorio regionale Emilia-Romagna per diagnosi molecolare SARS-CoV-2

EMILIA- ROMAGNA	Centro di Riferimento Regionale per le Emergenze Microbiologiche (CRREM) UOC di Microbiologia, Policlinico di S. Orsola	Via Massarenti, 9 Bologna	dal lunedì al venerdì previo accordo telefonico al numero 051 2144316  sabato, domenica e festivi previo accordo telefonico numero 334 6598473	Prof.ssa Maria Carla Re Tel 051 214 4510 Cell 349 6129380
	Dipartimento di Medicina e Chirurgia Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica Università di Parma	via Voltorno, 39 43125 Parma	dal lunedì al venerdì previo accordo telefonico al numero cellulare di riferimento 334 3190422	Prof.ssa Paola Affanni Cell. 346 6080287 Prof.ssa Maria Eugenia Colucci Cell. 349 7786719

Inoltre, occorre tassativamente:

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e se si è viaggiato di recente in Cina o se si è stati in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria o se si è stati a contatto con chiunque proveniente da zone a rischio e presenti affezioni respiratorie;
- se si presenta febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è viaggiato di recente in Cina o se si è stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria o con chiunque proveniente da zone a rischio

**DEVE ESSERE SEGNALATO AL NUMERO VERDE 1500, DEL MINISTERO DELLA SALUTE.**

- Rimangono comunque attivi i numeri d'emergenza quali **112 – 118** in caso di segnalazioni, casi sospetti o urgenza.

Esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se si hanno sintomi lievi e non si è stati recentemente in Cina, rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

! Consultate il sito del governo – Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

# Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!  
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**


**🕒 Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi**



# Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**

**🕒 Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi**



## Come indossare i DPI

I DPI devono essere <b>indossati</b> nel seguente ordine: 1. Camice 2. Maschera o facciale filtrante 3. Occhiali protettivi o schermo 4. <b>Igiene mani</b> 5. Guanti.	I DPI devono essere <b>rimossi</b> nel seguente ordine: 1. Guanti 2. Camice 3. <b>Igiene mani</b> 3. Occhiali protettivi o schermo 4. Maschera o facciale filtrante 5. <b>Igiene mani</b>
---	---

La mascherina, il facciale o gli occhiali protettivi devono essere usati per proteggere le mucose degli occhi, naso e bocca. Le mascherine sono inoltre indicate per contenere le goccioline provenienti dal cavo orofaringeo di chi le indossa e dovrebbero essere portate da chi ha già sintomi influenzali per evitarne la propagazione.

La mascherina chirurgica deve essere indossata nel modo seguente:

- coprire con la mascherina naso, bocca e mento;
- regolare la barretta sul naso per aumentare l'adesione al volto;
- assicurare la maschera con il laccio o gli elastici.

La mascherina chirurgica o il facciale filtrante devono essere rimossi manipolando solo i lacci (prima l'inferiore e poi il superiore) o gli elastici, evitando di toccare la parte anteriore.

- Devono essere eliminati, dopo l'uso, in sacchi appositi che devono essere chiusi e gettati subito dopo.
- Gli occhiali protettivi indossati in combinazione con la mascherina forniscono una barriera di protezione alle mucose degli occhi, del naso e della bocca dal contatto con patogeni trasmissibili.
- Devono essere indossati senza toccare lo schermo o le lenti.
- Gli occhiali di protezione devono essere indossati sopra gli occhiali da vista

### **I DPI riutilizzabili dopo l'uso devono essere detersi e disinfettati.**

Per quanto riguarda i guanti, principalmente impiegati nelle operazioni di pulizia, devono essere tolti avendo cura di non toccarne la parte esterna e se possibile, prima di levarli passarli con una soluzione disinfettante (alcolica). Subito dopo deve essere comunque eseguita l'igiene delle mani.



## Aggiornamento

### Integrazione alla circolare buone prassi di comportamento per la prevenzione delle malattie infettive

Facendo seguito alle note informative inviate il 24 febbraio 2020, considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi internazionali OMS e ECDC, si forniscono le seguenti indicazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti.

Si rappresenta che una tempestiva conferma dei casi è necessaria per garantire la rapida ed efficace rintracciabilità dei contatti, per l'attuazione di misure di prevenzione e di controllo dell'infezione e per la raccolta di informazioni.

#### **Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione**

*La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.*

#### **Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico**

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero

#### **E**

che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):

- ✓ essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19

#### **oppure**

- ✓ essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)\*.

In presenza di soggiorno in zone con presunta trasmissione comunitaria si distinguono due scenari:

- ✓ una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria diffusa\* soddisfa i criteri per l'esecuzione del test;
- ✓ una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria locale\* o a bassa intensità necessita di valutazione clinica caso per caso, basata sulla situazione epidemiologica nazionale. Per l'esecuzione del test tenere conto del "Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico" elaborato dal Gruppo di lavoro permanente del Consiglio Superiore di Sanità (sessione II).

\* (<https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov>)

#### **Caso probabile**

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

### **Caso confermato**

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

### **Definizione di "contatto stretto"**

Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:

- ✓ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- ✓ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- ✓ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- ✓ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- ✓ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

**Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza.**